



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE GARIBALDI"

Via Carlo Todini, 56 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Ambito 13 - Tel. e Fax 0774 - 390168
C.M. RMIC8AH005 - C.F. 94032670583 - C.U.U. UFVHBD
e-mail: rmic8ah005@istruzione.it PEC: rmic8ah005@pec.istruzione.it - www.icgiuseppegaribaldi.it

Setteville di Guidonia, 05 ottobre 2024

COMUNICAZIONE N. 28

Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

Al sito web

OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 E DISPOSIZIONI SEGNALEZIONE ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 di conversione del Decreto Legge n. 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del Decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.Lgs. n. 297/1994 (vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione prevedendo un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Si riporta di seguito l'art. 12, co. 4, della Legge in oggetto:

"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."

Si ricorda inoltre che è stato introdotto nel Codice Penale l'articolo 570-ter che, qui di seguito, si riporta integralmente:

“Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico dei cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.”.

Si comunica, infine, che nel Decreto Legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione [...]”.

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio sulla materia, si ribadisce che vige sempre l’obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite l’applicativo **AXIOS**, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il corpo docente in una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca SANTELLA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 39/93*